

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.6 DEL MEDIO CAMPIDANO E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI

PROFESSIONALI DI RADIOLOGIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO

SAN MARTINO DI ORISTANO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL

n.6 del Medio Campidano, con sede legale in Sanluri, via Ungaretti n. 9,

Cod. Fisc. e P.IVA 03990320925, nella persona del Direttore Generale dott.

Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la

carica presso la medesima;

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di

Oristano, con sede in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA

01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,

in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la

medesima;

PREMESSO CHE

- L'ASL n.5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione

dell'ASL n. 6 del Medio Campidano finalizzata all'esecuzione di prestazioni

professionali di Radiologia da rendersi presso il Presidio Ospedaliero San

Martino di Oristano;

- al fine di assicurare la continuità assistenziale del servizio pubblico

interessato, nel primo semestre del 2022, stante la carenza di personale

medico presso la sede di Oristano, sono stati coperti diversi turni scoper-

ti presso la sede di Oristano da Dirigenti Medici della ASL 6 del Medio

Campidano, per i quali è stata data autorizzazione da parte dei Direttori

Sanitari delle Aziende interessate;

- l'ASL n.6 del Medio Campidano, tramite le proprie Strutture Aziendali, è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri dirigenti medici, specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi verranno comunicati all'ASL n.5 di Oristano con atto separato.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1 - PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Radiologia richieste dall'ASL n.5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici dell'ASL n.6 del Medio Campidano in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Le prestazioni oggetto della Convenzione sono volte a coprire una media di 12 ore settimanali.

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n.6 del Medio Campidano, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.

Art.2 - MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici della ASL n. 6 del Medio Campidano, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la

propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L.161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero richiedente, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano, ed i Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n. 6;

Art.3 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere alla ASL n.6 del Medio Campidano per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 80,00 oltre IRAP ed oneri sociali.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ASL n.6 del Medio Campidano che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ASL n.6 del Medio Campidano mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese) debitamente validata dalla Direzione Sanitaria interessata alla prestazione, ovvero del Presidio Ospedaliero di Oristano, ed inviata alla SC Giuridico Amministrativo della

ASL di Oristano.

Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'ASL n.6 del Medio Campidano alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ASL n.6 del Medio Campidano entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL di Oristano emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL 6 del Medio Campidano che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine che della rendicontazione.

L'ASL n.6 del Medio Campidano procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei Professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute da questa ASL.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL n.6 del Medio Campidano. L'ASL n.5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Art.4 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art.5 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2022 al 30.06.2023. Il

rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente

Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C..

In caso di recesso, l'ASL n.6 del Medio Campidano avrà diritto di conseguire

il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di

efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad

ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art.6 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Re-

golamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali

per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività

di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle

stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in pos-

sesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività,

sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere

considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi

modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di

cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.7 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa

in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comporta-

mentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento

contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto

del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.8- FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 9 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.6 pagine e da n.10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

della ASL n. 6 del Medio Campidano

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Giorgio Carboni